



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 276/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 276/02	Causa C-163/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas / van Haren Schoenen BV [Rinvio pregiudiziale — Marchi — Impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di nullità — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto — Nozione di «forma» — Colore — Posizione su una parte del prodotto — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 2 — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)]	2
2018/C 276/03	Causa C-530/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Sicurezza delle ferrovie — Direttiva 2004/49/CE — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l'indipendenza dell'organismo investigativo)	2
2018/C 276/04	Causa C-650/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Libertà di stabilimento — Società residente — Utile imponibile — Sgravio fiscale — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti — Autorizzazione — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti — Esclusione — Eccezione — Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale)	3

2018/C 276/05	Causa C-665/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów / Gmina Wrocław [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso — Articolo 14, paragrafo 1 — Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario — Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) — Trasmissione all'erario, dietro pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale — Nozione di «indennità» — Operazione soggetta ad IVA]	4
2018/C 276/06	Causa C-683/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./ Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Politica comune della pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Articolo 11 — Conservazione delle risorse biologiche del mare — Tutela dell'ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Competenza esclusiva dell'Unione europea)	4
2018/C 276/07	Causa C-39/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli 28 e 30 TFUE — Tasse di effetto equivalente — Articolo 110 TFUE — Imposizioni interne — Contributo sociale di solidarietà delle società — Tassa — Base imponibile — Fatturato complessivo annuale delle società — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17 — Trasferimento di un bene in un altro Stato membro — Valore del bene trasferito — Inclusione nel fatturato complessivo annuale)	5
2018/C 276/08	Causa C-169/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado (Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 e 35 TFUE — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Protezione dei suini — Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l'insaccato di lombo iberico — Condizioni per l'utilizzo della denominazione «de cebo» — Miglioramento della qualità dei prodotti — Direttiva 2008/120/CE — Ambito di applicazione)	6
2018/C 276/09	Causa C-223/17 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 giugno 2018 — Lubrizol France SAS/ Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Tariffa doganale comune — Dazi doganali autonomi su determinati prodotti agricoli e industriali — Richieste di sospensioni tariffarie — Regolamento (UE) n. 1344/2011 — Sospensioni tariffarie concesse — Obiezione — Regolamento (UE) n. 1387/2013 — Revoca delle sospensioni contestate — Prodotti analoghi disponibili in quantità sufficienti sul mercato dell'Unione)	7
2018/C 276/10	Causa C-421/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szeł Krajowej Administracji Skarbowej / Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione — Operazioni imponibili — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso — Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni]	8
2018/C 276/11	Causa C-458/17 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 giugno 2018 — Rami Makhlouf / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria nonché contro membri influenti delle famiglie Assad e Makhlouf — Diritti della difesa — Prova della fondatezza dell'inserimento negli elenchi) . . .	8
2018/C 276/12	Causa C-589/16: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Mario Alexander Filippi e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)	9

2018/C 276/13	Causa C-402/17 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 maggio 2018 — JYSK sp. z o.o./ Commissione europea [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Rifiuto di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al grande progetto «Centro europeo servizi condivisi» — Ricorso di annullamento — Impresa responsabile della realizzazione del progetto — Condizioni di ricevibilità — Insussistenza di un'incidenza diretta]	9
2018/C 276/14	Causa C-481/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Nikolay Yanchev/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea — Aiuti all'investimento nel settore agricolo — Esenzione fiscale — Esenzione dall'imposta sulle società — Presupposti — Diniego di concessione di un aiuto individuale in applicazione di tale regime di aiuti)	10
2018/C 276/15	Causa C-190/18: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace del primo cantone di Schaerbeek — Belgio) — Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità manifesta)	11
2018/C 276/16	Causa C-166/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Italia) il 1° marzo 2018 — Idroenergia Srl/ Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio delle Dogane di Caserta	11
2018/C 276/17	Causa C-249/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'11 aprile 2018 — Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV	12
2018/C 276/18	Causa C-251/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 12 aprile 2018 — Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven	12
2018/C 276/19	Causa C-257/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 13 aprile 2018 — M. Güler/ Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)	13
2018/C 276/20	Causa C-258/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 13 aprile 2018 — H. Solak/ Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)	14
2018/C 276/21	Causa C-263/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 16 aprile 2018 — Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers / Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV	14
2018/C 276/22	Causa C-264/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 13 aprile 2018 — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S / Ministerraad	15
2018/C 276/23	Causa C-265/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 17 aprile 2018 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Akvilė Jarmuškienė	16
2018/C 276/24	Causa C-269/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 19 aprile 2018 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie	16
2018/C 276/25	Causa C-285/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 25 aprile 2018 — Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija	17

2018/C 276/26	Causa C-288/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 aprile 2018 — X BV / Staatssecretaris van Financiën	19
2018/C 276/27	Causa C-298/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg (Germania) il 2 maggio 2018 — Reiner Grafer e Jürgen Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH und OSL Bus GmbH	19
2018/C 276/28	Causa C-302/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 4 maggio 2018 — X / Belgische Staat	20
2018/C 276/29	Causa C-314/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l'8 maggio 2018 — Openbaar Ministerie / SF	21
2018/C 276/30	Causa C-329/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 17 maggio 2018 — Valsts ieņēmumu dienests / SIA «Altic»	21
2018/C 276/31	Causa C-335/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 23 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di AK	22
2018/C 276/32	Causa C-336/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad — Sofia (Bulgaria) il 23 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di EP	23
2018/C 276/33	Causa C-342/18 P: Impugnazione proposta il 24 maggio 2018 dal Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commissione	24
2018/C 276/34	Causa C-358/18 P: Impugnazione proposta il 1° giugno 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-507/15, Repubblica di Polonia/Commissione	25
2018/C 276/35	Causa C-363/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 giugno 2018 — Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances	27
2018/C 276/36	Causa C-371/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 6 giugno 2018 — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc	27
2018/C 276/37	Causa C-379/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 giugno 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin	28
2018/C 276/38	Causa C-393/18 PPU: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High court of Justice, Family Division (England and Walles) (Regno Unito) il 14 giugno 2018 — UD / XB	29
2018/C 276/39	Causa C-432/16: Ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Carolina Minayo Luque / Quixalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal	30
2018/C 276/40	Causa C-538/16: Ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Kevin Joseph Devine / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA	30
2018/C 276/41	Causa C-631/16: Ordinanza del presidente della Corte del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — X BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond	30
2018/C 276/42	Causa C-686/16 P: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte dell'8 maggio 2018 — Meissen Keramik GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	30

2018/C 276/43	Causa C-71/17: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — David Vicente Fernandes / Gabinete Português de Carta Verde	31
2018/C 276/44	Causa C-141/17: Ordinanza del presidente della Corte del 1° giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — José Luis Cabana Carballo / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)	31
2018/C 276/45	Causa C-303/17: Ordinanza del presidente della Corte del 23 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Headlong Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása	31
2018/C 276/46	Causa C-371/17: Ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Uber BV / Richard Leipold	31
2018/C 276/47	Causa C-381/17: Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia, sostenuta da: Repubblica francese	32
2018/C 276/48	Causa C-382/17: Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte del 24 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese	32
2018/C 276/49	Causa C-415/17: Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia, sostenuta da: Repubblica francese	32
2018/C 276/50	Causa C-491/17: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 28 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Hoteles Pinero Canarias SL / Keefe, incapable majeur, représenté dans la procédure par Eyton	32
2018/C 276/51	Causa C-615/17: Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Eurowings GmbH / Klaus Rövekamp, Christiane Rupp	33
2018/C 276/52	Causa C-645/17: Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/ Aylin Wüst, Peter Wüst	33
2018/C 276/53	Causa C-711/17: Ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg — Germania) — Anke Hartog / British Airways plc	33
2018/C 276/54	Causa C-721/17: Ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover — Germania) — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG	33
2018/C 276/55	Causa C-7/18: Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Modesto Jardón Lama / Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social	34
2018/C 276/56	Causa C-27/18: Ordinanza del presidente della Corte del 1° giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria, sostenuta da: Repubblica francese	34
2018/C 276/57	Causa C-57/18: Ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — AX / BW	34
2018/C 276/58	Causa C-87/18: Ordinanza del presidente della Corte del 29 maggio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo	34

2018/C 276/59	Causa C-88/18: Ordinanza del presidente della Corte del 29 maggio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo	35
2018/C 276/60	Causa C-196/18: Ordinanza del presidente della Corte del 1° giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira	35
Tribunale		
2018/C 276/61	Causa T-259/13 RENV: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Francia/Commissione («FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Rettifica finanziaria forfettaria — Spese sostenute dalla Francia — Criterio di carico — Controlli in loco»)	36
2018/C 276/62	Causa T-104/15: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — KV / Commissione [«Convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito del programma d’azione per l’istruzione e la formazione permanente (2007-2013) — Progetti “Green Business is Smart Business” e “LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT” — Costi non ammissibili — Ricorso di annullamento — Difetto di competenza della Commissione»]	36
2018/C 276/63	Cause riunite T-306/15 e T-484/15: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — KV/EACEA [«Clausola compromissoria — Convenzioni di sovvenzione concluse nell’ambito del programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007 — 2013) — Progetti NEST e “This is IT” — Costi non ammissibili — Riqualficazione dei ricorsi»]	37
2018/C 276/64	Causa T-537/15: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Deutsche Post / EUIPO — Verbis Alfa e EasyPack (InPost) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo InPost — Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori INFOPOST e ePOST e marchio nazionale denominativo anteriore POST — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di pregiudizio alla notorietà e assenza di diluizione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001] — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]	38
2018/C 276/65	Causa T-227/16: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2018 — Haverkamp IP/EUIPO — Sissel (Tappetino) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un tappetino — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Prova della saturazione dello stato dell’arte — Insussistenza di un’impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»]	39
2018/C 276/66	Causa T-228/16: Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2018 — Haverkamp IP / EUIPO — Sissel (Motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Assenza di novità — Articolo 5 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]	39
2018/C 276/67	Causa T-325/16: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — České dráhy / Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Proporzionalità — Assenza di arbitrarietà — Obbligo di motivazione — Indizi sufficientemente seri — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Diritto al rispetto della vita privata — Diritti della difesa»)	40

2018/C 276/68	Causa T-619/16: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Sicignano/ EUIPO — IN.PRO. DI (GiCapri «a giacchett'e capri») [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GiCapri “a giacchett'e capri” — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore CAPRI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	41
2018/C 276/69	Causa T-621/16: Sentenza del Tribunale 20 giugno 2018 — České dráhy/ Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Accertamento ordinato in base ad informazioni provenienti da un altro accertamento — Proporzionalità — Obbligo di motivazione — Diritto al rispetto della vita privata — Diritti della difesa»)	41
2018/C 276/70	Causa T-739/16: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Akant Monika i Zbigniew Harasym/ EUIPO — Hunter Douglas Holding (COSIMO) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo COSIMO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore COSIFLOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»]	42
2018/C 276/71	Causa T-71/17: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — France.com/EUIPO — Francia (FRANCE.com) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo FRANCE.com — Marchio internazionale figurativo anteriore France — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	43
2018/C 276/72	Causa T-78/17: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Jumbo Africa/ EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo JUMBO — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]»]	43
2018/C 276/73	Causa T-211/17: Sentenza del Tribunale 28 giugno 2018 — Amplexor Luxembourg/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Procedimento di gara d'appalto — Classificazione di un offerente nel procedimento a cascata — Trattamento di bandi di gara da pubblicare nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Parità di trattamento degli offerenti — Neutralizzazione del vantaggio del contraente in loco — Sviamento di potere»)	44
2018/C 276/74	Causa T-362/17: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2018 — NCL/ EUIPO (FEEL FREE) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo FEEL FREE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]	45
2018/C 276/75	Causa T-556/17: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Staropilsen/EUIPO — Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo STAROPILSEN; STAROPLZEN — Marchi dell'Unione europea e nazionali denominativi anteriori STAROPRAMEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	45

2018/C 276/76	Causa T-657/17: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — Anabi Blanga/EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HPC POLO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore POLO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)	46
2018/C 276/77	Causa T-691/17: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2018 — hoechstmass Balzer/EUIPO (Forma di un contenitore di metri a nastro) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale — Forma di un contenitore di metri a nastro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] .	46
2018/C 276/78	Causa T-156/17: Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2018 — L/Parlamento («Funzione pubblica — Assistente parlamentare accreditato — Risoluzione del contratto — Litispendenza — Irricevibilità») .	47
2018/C 276/79	Causa T-587/17: Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2018 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo nailicin — Marchio Benelux denominativo anteriore NAILCLIN — Impedimento relativo alla registrazione — Copia del certificato di registrazione del marchio anteriore — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Presa in considerazione di un documento presentato congiuntamente all'atto di opposizione — Regola 19, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/1430] — Ricorso manifestamente infondato in diritto]	48
2018/C 276/80	Causa T-258/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — Brunke/Commissione	48
2018/C 276/81	Causa T-316/18: Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Mediaservis/Commissione	49
2018/C 276/82	Causa T-318/18: Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Amazon EU e Amazon.com / Commissione	51
2018/C 276/83	Causa T-358/18: Ricorso proposto il 9 giugno 2018 — J. García Carrión/EUIPO — Codorníu (JAUME CODORNÍU)	52
2018/C 276/84	Causa T-359/18: Ricorso proposto l'11 giugno 2018 — Unifarco/EUIPO — GD Technologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)	53
2018/C 276/85	Causa T-361/18: Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)	54
2018/C 276/86	Causa T-366/18: Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — Pet King Brands/EUIPO — Virbac (SUIMOX)	55
2018/C 276/87	Causa T-367/18: Ricorso proposto il 15 giugno 2018 — Sixsigma Networks Mexico/EUIPO — Marijn van Oosten Holding (UKIO)	56
2018/C 276/88	Causa T-368/18: Ricorso proposto il 15 giugno 2018 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo)	56
2018/C 276/89	Causa T-369/18: Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Napolitano/Commissione	57
2018/C 276/90	Causa T-371/18: Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA.	58
2018/C 276/91	Causa T-378/18: Ricorso proposto il 22 giugno 2018 — NHS / EUIPO — HLC SB Distribution (CRUZADE)	59

2018/C 276/92	Causa T-381/18: Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Engel/ EUIPO — F. Engel (ENGEL)	60
2018/C 276/93	Causa T-487/17: Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2018 — UE/ Commissione	61
2018/C 276/94	Causa T-620/17: Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2018 — Teollisuuden Voima / Commissione	61
2018/C 276/95	Causa T-148/18: Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2018 — UE/ Commissione	61

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2018/C 276/01)

Ultima pubblicazione

GU C 268 del 30.7.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 259 del 23.7.2018.

GU C 249 del 16.7.2018.

GU C 240 del 9.7.2018.

GU C 231 del 2.7.2018.

GU C 221 del 25.6.2018.

GU C 211 del 18.6.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas / van Haren Schoenen BV

(Causa C-163/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Marchi — Impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di nullità — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto — Nozione di «forma» — Colore — Posizione su una parte del prodotto — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 2 — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii]

(2018/C 276/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrenti: Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas

Resistente: van Haren Schoenen BV

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-530/16) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Sicurezza delle ferrovie — Direttiva 2004/49/CE — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l'indipendenza dell'organismo investigativo)

(2018/C 276/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e K. Majcher, agenti, assistiti da T. Warchoł, esperto)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Polonia, non avendo adottato le misure necessarie a garantire l'indipendenza organizzativa e decisionale dell'organismo investigativo nei confronti dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura ferroviaria controllati dal ministro dei trasporti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza ferroviaria).
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

(¹) GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet

(Causa C-650/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Libertà di stabilimento — Società residente — Utile imponibile — Sgravio fiscale — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti — Autorizzazione — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti — Esclusione — Eccezione — Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale)

(2018/C 276/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: A/S Bevola, Jens W. Trock ApS

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società residente che non abbia optato per un regime di consolidato fiscale internazionale come quello di cui al procedimento principale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro laddove, da un lato, tale società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione in parola e, dall'altro, essa ha cessato di percepire ricavi da quest'ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite siano prese in considerazione nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 63 del 27.2.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów / Gmina Wrocław

(Causa C-665/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso — Articolo 14, paragrafo 1 — Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario — Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) — Trasmissione all'erario, dietro pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale — Nozione di «indennità» — Operazione soggetta ad IVA]

(2018/C 276/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Gmina Wrocław

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce un'operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto il trasferimento della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto, a favore dell'erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un'indennità, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la stessa persona rappresenta contemporaneamente l'amministrazione espropriante e il comune espropriato, e in cui quest'ultimo continua, in pratica, a gestire il bene in questione, anche se il versamento dell'indennità è stato effettuato solamente mediante un trasferimento contabile interno nell'ambito del bilancio del comune.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-683/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica comune della pesca — Regolamento (UE) n. 1380/2013 — Articolo 11 — Conservazione delle risorse biologiche del mare — Tutela dell'ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Competenza esclusiva dell'Unione europea)

(2018/C 276/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) *L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti, per le acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, le misure che gli sono necessarie per ottemperare ai suoi obblighi in forza dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e che vietano completamente, nelle zone Natura 2000, la pesca marittima professionale mediante motori a strascico sul fondo e reti da posta ancorate, qualora tali misure interessino pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri.*
- 2) *L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'adozione da parte di uno Stato membro di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.*

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

(Causa C-39/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli 28 e 30 TFUE — Tasse di effetto equivalente — Articolo 110 TFUE — Imposizioni interne — Contributo sociale di solidarietà delle società — Tassa — Base imponibile — Fatturato complessivo annuale delle società — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17 — Trasferimento di un bene in un altro Stato membro — Valore del bene trasferito — Inclusione nel fatturato complessivo annuale)

(2018/C 276/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Lubrizol France SAS

Resistente: Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

Dispositivo

Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la base imponibile di contributi prelevati sul fatturato annuale delle imprese, sempreché quest'ultimo raggiunga o superi un determinato importo, sia calcolata tenendo in considerazione il valore nominale dei beni trasferiti da un soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, a partire da tale Stato membro verso un altro Stato membro dell'Unione europea, e tale valore è tenuto in considerazione sin da detto trasferimento, mentre, quando gli stessi beni sono trasferiti dal soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, sul territorio dello Stato membro in questione, il loro valore è incluso in detta base imponibile soltanto al momento della loro vendita successiva, a condizione che:

- *in primo luogo, il valore di tali beni non sia tenuto in considerazione nuovamente in detta base imponibile, al momento della loro vendita successiva in tale Stato membro;*
- *in secondo luogo, il loro valore sia dedotto da detta base imponibile quando tali beni non sono destinati a essere venduti nell'altro Stato membro o sono stati ritrasferiti nello Stato membro d'origine senza essere stati venduti, e*
- *in terzo luogo, i benefici derivanti dalla destinazione di tali contributi non compensino interamente l'onere sopportato dal prodotto nazionale commercializzato sul territorio nazionale all'atto della sua immissione sul mercato, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare.*

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado

(Causa C-169/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 e 35 TFUE — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Protezione dei suini — Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l'insaccato di lombo iberico — Condizioni per l'utilizzo della denominazione «de cebo» — Miglioramento della qualità dei prodotti — Direttiva 2008/120/CE — Ambito di applicazione)

(2018/C 276/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Convenuta: Administración del Estado

Dispositivo

- 1) Gli articoli 34 e 35 TFUE devono essere interpretati nel senso che:
 - l'articolo 34 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo cui la denominazione di vendita «ibérico de cebo» può essere attribuita esclusivamente a prodotti che soddisfano taluni requisiti imposti da detta normativa nazionale, dal momento che quest'ultima consente l'importazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da Stati membri diversi da quello che ha adottato la suddetta normativa nazionale, recanti le denominazioni previste dalla normativa dello Stato membro di origine, anche nel caso di denominazioni simili, analoghe o identiche a quelle previste dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale;
 - l'articolo 35 TFUE non osta a una normativa nazionale quale quella in discussione nel procedimento principale.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in combinato disposto con l'articolo 12 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l'utilizzo di talune denominazioni di vendita per i prodotti ottenuti dal suino iberico trasformati o commercializzati in Spagna al rispetto, da parte dei produttori, di condizioni di allevamento del suino iberico più rigorose di quelle previste al suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e di un'età minima di macellazione di dieci mesi.

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 giugno 2018 — Lubrizol France SAS / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-223/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Tariffa doganale comune — Dazi doganali autonomi su determinati prodotti agricoli e industriali — Richieste di sospensioni tariffarie — Regolamento (UE) n. 1344/2011 — Sospensioni tariffarie concesse — Obiezione — Regolamento (UE) n. 1387/2013 — Revoca delle sospensioni contestate — Prodotti analoghi disponibili in quantità sufficienti sul mercato dell'Unione)

(2018/C 276/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lubrizol France SAS (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, assistito da A. Bochon, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e A. Caeiros, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Lubrizol France SAS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Szeł Krajowej Administracji Skarbowej / Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

(Causa C-421/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione — Operazioni imponibili — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso — Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni]

(2018/C 276/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szeł Krajowej Administracji Skarbowej

Convenuta: Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell'ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all'attività economica di questa stessa società per azioni.

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 giugno 2018 — Rami Makhlof / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-458/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria nonché contro membri influenti delle famiglie Assad e Makhlof — Diritti della difesa — Prova della fondatezza dell'inserimento negli elenchi)

(2018/C 276/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlof (rappresentante: E. Ruchat, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e S. Kyriakopoulou, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e R. Tricot, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Rami Makhlouf è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Mario Alexander Filippi e a.

(Causa C-589/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

(2018/C 276/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Mario Alexander Filippi, Martin Manigatterer, Play For Me GmbH, ATG GmbH, Christian Vöcklinger, Gmalieva s. r.o., PBW GmbH, Felicitas GmbH, Celik KG, Christian Guzy, Martin Klein, Shopping Center Wels Einkaufszentrum GmbH, Game Zone Entertainment AG, Fortuna Advisory Kft., Finanzamt Linz, Klara Matyiko

Con l'intervento di: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Eferding, Bezirkshauptmann von Ried im Innkreis, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tribunale amministrativo regionale dell'Alta Austria, Austria), con decisione del 16 novembre 2016, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 maggio 2018 — JYSK sp. z o.o. / Commissione europea

(Causa C-402/17 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Rifiuto di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al grande progetto «Centro europeo servizi condivisi» — Ricorso di annullamento — Impresa responsabile della realizzazione del progetto — Condizioni di ricevibilità — Insussistenza di un'incidenza diretta]

(2018/C 276/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JYSK sp. z o.o. (rappresentante: H. Sønderby Christensen, advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.
2. La JYSK sp. z o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-481/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea — Aiuti all'investimento nel settore agricolo — Esenzione fiscale — Esenzione dall'imposta sulle società — Presupposti — Diniego di concessione di un aiuto individuale in applicazione di tale regime di aiuti)

(2018/C 276/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: Nikolay Yanchev

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

La decisione C (2011) 863 della Commissione, dell'11 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato nell'ambito delle disposizioni degli articoli 107 e 108 TFUE e che autorizza l'aiuto di Stato N 546/2010 attuato dalla Repubblica di Bulgaria a favore degli investimenti nelle aziende agricole mediante un'esenzione d'imposta sulle società, deve essere interpretata nel senso che non osta a che tale Stato membro rifiuti la concessione di un aiuto in forza di tale regime per il motivo che il richiedente non presenta una delle condizioni, prevista dal diritto nazionale, secondo cui non può essere concesso alcun aiuto ad un contribuente che abbia debiti nei confronti dello Stato, e ciò nonostante il fatto che detta decisione non preveda esplicitamente tale condizione.

⁽¹⁾ GU C 369 del 30.10.2017.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace del primo cantone di Schaerbeek — Belgio) — Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu

(Causa C-190/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità manifesta)

(2018/C 276/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Giudice di pace del primo cantone di Schaerbeek

Parti

Ricorrente: Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)

Convenuta: Gherasim Sorin Rusu

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace del primo cantone di Schaerbeek (Belgio), con ordinanza del 20 febbraio 2018, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 166 del 14.5.2018.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Italia) il 1° marzo 2018 — Idroenergia Srl / Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio delle Dogane di Caserta

(Causa C-166/18)

(2018/C 276/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Campania

Parti nella causa principale

Ricorrente: Idroenergia Srl

Convenuta: Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio delle Dogane di Caserta

Con ordinanza del 21 giugno 2018 la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per la Campania (Italia).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)
l'11 aprile 2018 — Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV**

(Causa C-249/18)

(2018/C 276/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: CEVA Freight Holland BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che, nel quadro di una contabilizzazione a posteriori, un dichiarante possa ancora scegliere un altro prezzo di transazione, più basso, delle merci importate, invocando l'articolo 147, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾ della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, al fine di ridurre l'obbligazione doganale.
- 2 a. Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la determinazione del momento in cui ha avuto luogo la comunicazione al debitore configuri una questione di diritto dell'Unione.
- b. In caso di risposta affermativa alla questione 2a, se l'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ivi indicata deve essere ricevuta entro il termine di tre anni dopo il sorgere dell'obbligazione doganale o se sia sufficiente che detta comunicazione sia inviata al debitore entro detto termine.

⁽¹⁾ Regolamento del 12 ottobre 1992 (GU 1992, L 302, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento del 2 luglio 1993 (GU 1993, L 253, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 12 aprile
2018 — Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven**

(Causa C-251/18)

(2018/C 276/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Attrice: Trace Sport

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento di esecuzione n. 501/2013 ⁽¹⁾ sia valido nei confronti del produttore esportatore Kelani Cycles.

2) Se il regolamento di esecuzione n. 501/2013 sia valido nei confronti del produttore esportatore Creative Cycles.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio del 29 maggio 2013 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU 2013, L 153, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 13 aprile 2018 — M. Güler / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-257/18)

(2018/C 276/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: M. Güler

Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un cittadino turco, che ha avuto accesso al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ha acquisito la cittadinanza di tale Stato membro senza rinunciare alla sua cittadinanza turca e che successivamente ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza del suddetto Stato membro ospitante, e pertanto alla cittadinanza dell'Unione, possa invocare l'articolo 6 della decisione 3/80 ⁽¹⁾ per sottrarsi all'applicazione del requisito della residenza di cui alla legge TW ⁽²⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa, in quale momento siffatto cittadino turco debba soddisfare il requisito di non essere cittadino dell'Unione per ricavare diritti dall'articolo 6 della decisione 3/80: se già al momento della partenza dallo Stato membro ospitante oppure soltanto a partire dal momento successivo in cui dovrebbe essere erogata la prestazione esportabile all'estero.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/80 debba essere interpretato nel senso che a un cittadino turco, il quale, al momento del ritorno in Turchia, possedeva ancora la cittadinanza di uno Stato membro, ma che in un momento successivo ha rinunciato volontariamente a quest'ultima, non possa essere negato, a partire da quest'ultimo momento, il diritto a una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, volta a garantire un reddito al livello del minimo sociale nello Stato membro di cui trattasi, per il solo motivo che egli risiede in Turchia, anche se, sino al momento della sua partenza dallo Stato membro di cui trattasi, egli non aveva diritto a ricevere quest'ultima prestazione speciale perché in quel momento non erano ancora soddisfatte le condizioni per il riconoscimento.

⁽¹⁾ Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

⁽²⁾ Legge del 6 novembre 1986 recante concessione di supplementi al minimo socialmente rilevante per gli aventi diritto alle prestazioni in base alle seguenti leggi «Werkloosheidswet, Ziekwet, Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Wet op de arbeidsongeschiktheid-verzekering e Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» (Toeslagenwet o TW).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 13 aprile 2018 — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-258/18)

(2018/C 276/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: H. Solak

Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un cittadino turco, che ha avuto accesso al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ha acquisito la cittadinanza di tale Stato membro senza rinunciare alla sua cittadinanza turca e che successivamente ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza del suddetto Stato membro ospitante, e pertanto alla cittadinanza dell'Unione, possa invocare l'articolo 6 della decisione 3/80 ⁽¹⁾ per sottrarsi all'applicazione del requisito della residenza, imposto dalla normativa previdenziale nazionale, che può essere, invece, opposto ai cittadini dell'Unione.
- 2) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/80, alla luce dell'articolo 59 del protocollo addizionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime normativo di uno Stato membro come l'articolo 4a della legge TW ⁽²⁾ — in forza del quale una prestazione integrativa già concessa viene soppressa se il beneficiario si trasferisce in Turchia — anche nel caso in cui detto beneficiario abbia lasciato il territorio dello Stato membro di propria iniziativa, dopo aver volontariamente rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro e non risulti che egli non rientra più nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro.

⁽¹⁾ Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60)..

⁽²⁾ Legge del 6 novembre 1986 recante concessione di supplementi al minimo socialmente rilevante per gli aventi diritto alle prestazioni in base alle seguenti leggi «Werkloosheidswet, Ziekwet, Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Wet op de arbeidsongeschiktheid-verzekering e Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» (Toeslagenwet o TW).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 16 aprile 2018 — Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers / Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

(Causa C-263/18)

(2018/C 276/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrenti: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers

Convenute: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d'autore⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, per «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo», si debba intendere anche la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri digitali (copie digitali di libri protetti dal diritto d'autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d'autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera ad esso spettante.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il diritto di distribuzione relativo all'originale o a copie di un'opera, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d'autore, si esaurisca nell'Unione quando la prima vendita o il primo altro trasferimento di detto materiale, compresa nel caso di specie la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri digitali (copie digitali di libri protetti dal diritto d'autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d'autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera ad esso spettante, sia effettuata nell'Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso.
- 3) Se l'articolo 2 della direttiva sul diritto d'autore debba essere interpretato nel senso che un trasferimento tra acquirenti successivi dell'esemplare regolarmente acquistato, il cui diritto di distribuzione è esaurito, implica un consenso per gli atti di riproduzione ivi menzionati, nella misura in cui detti atti di riproduzione sono necessari per un uso legittimo di tale esemplare e, in tal caso, a quali condizioni.
- 4) Se l'articolo 5 della direttiva sul diritto d'autore debba essere interpretato nel senso che il titolare del diritto d'autore non può più opporsi agli atti di riproduzione, necessari per un trasferimento tra acquirenti successivi dell'esemplare regolarmente acquistato per il quale il diritto di distribuzione è esaurito e, in tal caso, a quali condizioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 13 aprile 2018 — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S / Ministerraad

(Causa C-264/18)

(2018/C 276/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: P. M., N. G.d.M., P. V.d.S.

Resistente: Ministerraad

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 10, lettere c) e d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, sia conforme al principio di parità di trattamento, eventualmente in combinato disposto con il principio di sussidiarietà e con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atteso che i servizi ivi menzionati sono esclusi dall'applicazione delle norme di aggiudicazione di cui alla citata direttiva, che garantiscono peraltro la piena concorrenza e la libera circolazione nell'acquisto di servizi ad opera della pubblica amministrazione.

⁽¹⁾ GU 2014, L 94, pag. 65.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 17 aprile 2018 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Akvilė Jarmuškienė

(Causa C-265/18)

(2018/C 276/23)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Resistente: Akvilė Jarmuškienė

Terzo interessato: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questione pregiudiziale

Se gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debbano essere interpretati nel senso che in circostanze come quelle del caso di specie, in cui sono ceduti due beni mediante la stessa operazione ma il limite del volume d'affari annuo (il volume di attività) stabilito all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE (e nella disposizione corrispondente della normativa nazionale) viene superato solo per la cessione di uno di tali beni, il soggetto passivo (il cedente) è tenuto, in particolare, a calcolare e a versare l'imposta sul valore aggiunto 1) sull'intero valore dell'operazione (sul valore della cessione di entrambi i beni) o 2) solo sulla parte dell'operazione con la quale il suddetto limite (volume di attività) viene superato (sul valore della cessione di uno dei beni).

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 19 aprile 2018 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-269/18)

(2018/C 276/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S

Resistenti: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

- 1) Nel caso in cui un'autorità accertante abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/32/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180), e il ricorso dinanzi a un giudice avverso tale decisione non abbia un effetto sospensivo automatico in forza del diritto nazionale, se occorre interpretare l'articolo 46, paragrafo 8, di tale direttiva nel senso che la mera presentazione di una domanda di provvedimento cautelare comporti che il richiedente non soggiorna più irregolarmente nel territorio dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348), e che questi pertanto rientra nel campo di applicazione della direttiva 2013/33/UE ⁽³⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180).
- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante che il diritto nazionale — in considerazione del principio di non respingimento — prevede che il richiedente non sarà allontanato prima che un giudice abbia dichiarato, su domanda, che non si può attendere il ricorso avverso la decisione di rigetto della protezione internazionale.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 60.

⁽²⁾ GU 2013, L 348, pag. 98.

⁽³⁾ GU 2013, L 180, pag. 96.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il
25 aprile 2018 — Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija**

(Causa C-285/18)

(2018/C 276/25)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti: Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

Altre parti: UAB «Irgita», UAB «Kauno švara»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, avuto riguardo alle circostanze del caso in esame, l'operazione interna rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/18 ⁽¹⁾ oppure della direttiva 2014/24 ⁽²⁾, considerando che le procedure per la conclusione dell'operazione interna controversa, segnatamente le procedure amministrative, avevano avuto inizio durante la vigenza della direttiva 2004/18, mentre il relativo contratto era stato concluso in data 19 maggio 2016, quando tale direttiva non era già più in vigore.

- 2) Ammettendo che l'operazione interna rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/18:
- a) se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (senza limitarsi a tale disposizione), avuto riguardo alle sentenze della Corte di giustizia in *Teckal* (C-107/98), *Jean Auroux e a.* (C-220/05), *ANAV* (C-410/04) e in altre cause, debba essere inteso e interpretato nel senso che la nozione di «operazione interna» rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e che il contenuto e l'applicazione di tale nozione non dipendono dal diritto nazionale degli Stati membri e, in particolare, da limitazioni alla conclusione di tali operazioni, quale, ad esempio, la condizione che gli appalti pubblici non siano in grado di garantire la qualità, disponibilità e la continuità dei servizi da prestarsi;
 - b) In caso di risposta negativa alla domanda precedente, ossia nel caso in cui la nozione di «operazione interna» rientri, in parte o integralmente, nell'ambito di applicazione del diritto nazionale degli Stati membri: se la summenzionata disposizione della direttiva 2004/18 debba essere interpretata nel senso che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per stabilire limitazioni o condizioni supplementari per la conclusione di operazioni interne (rispetto al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia che interpreta tale diritto), ma che possono esercitare detto potere unicamente in base a norme di diritto positivo, specifiche e chiare, di disciplina degli appalti pubblici.
- 3) Ammettendo che l'operazione interna rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24:
- a) se l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 12 di tale direttiva, nonché l'articolo 36 della Carta, congiuntamente o separatamente (senza limitarsi a tali disposizioni), avuto riguardo alle sentenze della Corte di giustizia in *Teckal* (C-107/98), *Jean Auroux e a.* (C-220/05), *ANAV* (C-410/04) e in altre cause, debbano essere intesi e interpretati nel senso che la nozione di «operazione interna» rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e che il contenuto e l'applicazione di tale nozione non dipendono dal diritto nazionale degli Stati membri e, in particolare, da limitazioni alla conclusione di tali operazioni, quale, ad esempio, la condizione che gli appalti pubblici non siano in grado di garantire la qualità, la disponibilità e la continuità dei servizi da prestarsi;
 - b) In caso di risposta negativa alla domanda precedente, ossia nel caso in cui la nozione di «operazione interna» rientri, in parte o integralmente, nell'ambito di applicazione del diritto nazionale degli Stati membri: se l'articolo 12 della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per stabilire limitazioni o condizioni supplementari per la conclusione di operazioni interne (rispetto al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia che interpreta tale diritto), ma che possono esercitare detto potere unicamente in base a norme di diritto positivo, specifiche e chiare, di disciplina degli appalti pubblici.
- 4) Se, indipendentemente da quale direttiva si applichi all'operazione interna controversa, i principi della parità di trattamento e di non discriminazione dei fornitori di appalti pubblici e di trasparenza (articolo 2 della direttiva 2004/18 e articolo 18 della direttiva 2014/24), il divieto generale di discriminazione in base alla nazionalità (articolo 18 TFUE), il diritto di stabilimento (articolo 49 TFUE), la libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE), la possibilità di riconoscere alle imprese diritti esclusivi (articolo 106 TFUE) e la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze *Teckal*, *Sea*, *Undis Servizi* e altre sentenze) debbano essere intesi e interpretati nel senso che un'operazione interna conclusa tra un'amministrazione aggiudicatrice e un'entità giuridicamente distinta da tale amministrazione, esercitando quest'ultima su detta entità un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e consistendo l'attività di tale entità principalmente in attività realizzate nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, è di per sé legittima e, in particolare, non viola il diritto di altri operatori economici a una concorrenza leale, non pone in essere una discriminazione nei loro confronti, e non viene attribuito alcun privilegio all'entità controllata che abbia concluso detta operazione interna.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
25 aprile 2018 — X BV / Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-288/18)

(2018/C 276/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se le sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 della Nomenclatura combinata (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007 al 25 ottobre 2013) debbano essere interpretate nel senso che dispositivi di visualizzazione a schermo piatto, progettati e realizzati per la visualizzazione di dati provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e di segnali video composti provenienti da altre fonti, indipendentemente dalle altre caratteristiche e proprietà del monitor specifico, devono essere classificati nella sottovoce 8528 59 40 della NC qualora, in considerazione delle loro dimensioni, peso e funzionalità, non siano idonei al lavoro a distanza ravvicinata. Se al riguardo sia rilevante se l'utente (il lettore) dello schermo e la persona che elabora e/o introduce i dati nella macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione siano la stessa persona.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg
(Germania) il 2 maggio 2018 — Reiner Grafer e Jürgen Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs
GmbH und OSL Bus GmbH**

(Causa C-298/18)

(2018/C 276/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg

Parti

Ricorrenti: Reiner Grafer, Jürgen Pohle

Resistenti: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una situazione in cui una società di trasporti trasferisca a un'altra l'esercizio del servizio di linea con autobus, in forza di una procedura di aggiudicazione di appalto conformemente alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽¹⁾, configuri un trasferimento di impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE ⁽²⁾ anche nel caso in cui tra le due suddette imprese non ci sia stato alcun significativo trasferimento di fattori produttivi, in particolare di autobus.

- 2) Se il fatto di ritenere che, in caso di aggiudicazione di servizi per un periodo determinato e sulla base di una scelta commerciale ragionevole, gli autobus non abbiano più un valore aziendale rilevante, tenuto conto della vetustà degli stessi e degli aumentati requisiti tecnici (per quanto riguarda i valori delle emissioni inquinanti e i veicoli a pianale ribassato), giustifichi che la Corte di giustizia dell'Unione europea si discosti dalla propria sentenza del 25 gennaio 2001, *Liikenne* (C-172/99, EU:C:2001:59) nel senso che, in tali circostanze, anche la riassunzione di una parte sostanziale del personale possa determinare l'applicabilità della direttiva 77/187/CEE.

⁽¹⁾ Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; GU 1992, L 209, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; GU 1977, L 61, pag. 26.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il
4 maggio 2018 — X / Belgische Staat**

(Causa C-302/18)

(2018/C 276/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5.1., lettera a) della direttiva 2003/109/CE ⁽¹⁾, che dispone (tra l'altro) che, per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi devono comprovare che «dispongono», per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, debba essere interpretato nel senso che dette risorse possono essere unicamente «risorse proprie» del cittadino del paese terzo.
- 2) O se sia sufficiente, a tal proposito, che dette risorse siano a disposizione del cittadino di un paese terzo, senza che siano poste ulteriori condizioni relative alla provenienza delle medesime, cosicché queste possono essere messe a disposizione del cittadino del paese terzo anche da un familiare o da un altro terzo.
- 3) In caso di risposta affermativa all'ultima questione, se in tal caso un impegno di presa in carico assunto da un terzo, in cui detto terzo si impegna a garantire che il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo «disponga per sé e per i familiari a carico di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari per evitare di fare ricorso allo Stato», sia sufficiente a comprovare che il richiedente può disporre di risorse, ai sensi dell'articolo 5.1., lettera a), della direttiva 2003/109/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l'8 maggio 2018 — Openbaar Ministerie / SF

(Causa C-314/18)

(2018/C 276/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuto: SF

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 1, paragrafo 3, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI⁽¹⁾ e gli articoli 1, lettere a) e b), 3, paragrafi 3 e 4, e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che lo Stato emittente, in qualità di Stato investito della decisione:

in un caso in cui lo Stato membro di esecuzione abbia subordinato la consegna di un proprio cittadino ai fini dell'esercizio dell'azione penale alla garanzia di cui all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, ai sensi della quale la persona, dopo essere stata giudicata, è rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente,

è tenuto a rinviare effettivamente l'interessato — dopo il passaggio in giudicato della condanna a una pena o misura di sicurezza privative della libertà — solo dopo che sono stati definitivamente conclusi «tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta» — quale un procedimento di confisca.

- 2) Se l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI debba essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro ha consegnato un proprio cittadino con la garanzia di cui all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto Stato di esecuzione nel riconoscimento e nell'esecuzione della sentenza pronunciata avverso detta persona, tale Stato — in deroga all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI — può esaminare se la sanzione privativa della libertà inflitta a detta persona corrisponda alla sanzione che verrebbe inflitta per il reato in parola nello Stato membro di esecuzione e, se necessario, può adeguare la sanzione privativa della libertà di cui trattasi.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 17 maggio 2018 — Valsts ieņēmumu dienests / SIA «Altic»

(Causa C-329/18)

(2018/C 276/30)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Altra parte: SIA «Altic»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva [2006/112/CE] ⁽¹⁾, tenuto conto dell'obiettivo del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽²⁾ di garantire la sicurezza alimentare (che si consegue, tra l'altro, garantendo la rintracciabilità degli alimenti), debba essere interpretato nel senso che non osta al diniego della detrazione dell'imposta versata a monte nel caso in cui il soggetto passivo che partecipa alla catena alimentare non abbia dimostrato, nella scelta della sua controparte contrattuale, una maggiore diligenza (che va oltre le consuete pratiche commerciali) consistente, in sostanza, nell'obbligo di effettuare verifiche sulla controparte contrattuale, ma, allo stesso tempo, tale soggetto passivo abbia verificato la qualità degli alimenti, soddisfacendo in tal modo l'obiettivo del regolamento n. 178/2002.
- 2) Se il requisito di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004 ⁽³⁾ e all'articolo 31 del regolamento n. 882/2004 ⁽⁴⁾, relativo alla registrazione di un'impresa alimentare, interpretato alla luce dell'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, imponga l'obbligo alla parte che stipuli un contratto con tale impresa di verificarne la registrazione, e se siffatta verifica sia pertinente ai fini di determinare se tale parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolta in un'operazione con una società fittizia, tenuto conto delle particolarità della citata operazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU 2004, L 139, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 23 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di AK

(Causa C-335/18)

(2018/C 276/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Imputato nel procedimento principale

AK

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1889/2005 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede la confisca automatica a favore dello Stato di una somma di danaro trattenuta in quanto non debitamente dichiarata all'uscita della frontiera esterna dell'Unione europea, soltanto in conseguenza della mancata dichiarazione dell'importo, senza che la confisca sia necessaria per l'accertamento della provenienza della somma.

- 2) Se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che, per il reato di cui alla prima questione, oltre a comminare una pena privativa della libertà fino a cinque anni o una pena pecuniaria pari a un quinto del valore dell'oggetto del reato, prevede la confisca obbligatoria a favore dello Stato dell'oggetto del reato, senza che sia rilevante la provenienza della somma non dichiarata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU 2005, L 309, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad — Sofia (Bulgaria) il 23 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di EP

(Causa C-336/18)

(2018/C 276/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad — Sofia

Imputato nel procedimento principale

EP

Questioni pregiudiziali

- 1) Se (omissis) l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1889/2005 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del quale una somma di denaro non dichiarata può essere trattenuta alle condizioni previste dalla normativa nazionale, debba essere interpretato nel senso che consente la confisca automatica della somma come conseguenza dell'omessa dichiarazione, senza che sia accertata la provenienza della somma, o se sia da interpretare nel senso che esso consente soltanto il temporaneo trattenimento della somma fino all'accertamento della provenienza di quest'ultima da parte delle autorità nazionali competenti. Se l'articolo 251, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale) sia conforme alla facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento.
- 2) Secondo la risposta fornita alla prima questione: se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che per l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento prevede cumulativamente una pena privativa della libertà o pecuniaria e la confisca della somma non dichiarata, senza che sia accertata la provenienza di quest'ultima. Se la contemporanea applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 251, NK — ossia l'irrogazione della pena prevista al paragrafo 1 dell'articolo 251, NK e la confisca, conseguente alla condanna, della somma oggetto del reato di cui all'articolo 251, paragrafo 1, NK, in conformità all'obbligo di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo — sia conforme all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, il quale esige, per l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui al suo articolo 3, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla violazione commessa e al pericolo che ne può derivare per la società.

⁽¹⁾ Regolamento n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU 2005, L 309, pag. 9).

Impugnazione proposta il 24 maggio 2018 dal Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commissione

(Causa C-342/18 P)

(2018/C 276/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (rappresentante: M. Jeżewski, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza impugnata del Tribunale dell'Unione europea, del 15 marzo 2018, con la quale è stato ritenuto irricevibile il ricorso della Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. nella causa T-130/17;
- statuire sulla ricevibilità e dichiarare ricevibile il ricorso della Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. nella causa T-130/17, avente per oggetto la domanda, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione C (2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE⁽¹⁾, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe;
- disporre il rinvio della causa al Tribunale affinché statuisca sul merito del ricorso.

Motivi e principali argomenti

- 1) L'errata interpretazione dell'articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non sia direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea.

Nell'ambito del suddetto motivo la ricorrente rileva che la valutazione del Tribunale, secondo la quale la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea, è errata. L'approccio seguito dal Tribunale non è compatibile con l'attuale giurisprudenza, la quale sostiene l'incidenza diretta delle decisioni della Commissione europea nei confronti dei soggetti che non sono un'autorità nazionale di regolamentazione, destinatari della decisione. In particolare, la ricorrente sostiene che l'autorità tedesca di regolamentazione ha dimostrato manifestamente la volontà di concedere un'esenzione regolamentare.

- 2) L'errata interpretazione dell'articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non fosse individualmente interessata dalla decisione della Commissione europea.

Nell'ambito di siffatto motivo, la ricorrente sostiene che la sua situazione consente l'individuazione ai sensi della giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso. La ricorrente, in considerazione della sua posizione di mercato, è individualmente interessata dalla decisione impugnata. Siffatta decisione la concerne anche dal punto di vista della situazione di proprietà relativa al gasdotto Jamał, concorrente del gasdotto OPAL (estensione del gasdotto Nord Stream), nonché della situazione della ricorrente quale soggetto tenuto a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

- 3) L'errata interpretazione dell'articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE, avendo ritenuto che la decisione impugnata non costituisca un atto regolamentare.

Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione ha carattere di atto regolamentare e che la valutazione del Tribunale in ordine a tale questione è errata.

- ⁽¹⁾ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, GU 2003, L 176, pag. 57.

Impugnazione proposta il 1° giugno 2018 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-507/15, Repubblica di Polonia/Commissione

(Causa C-358/18 P)

(2018/C 276/34)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 15 marzo 2018, nella causa T-507/15, Repubblica di Polonia/Commissione europea, nella parte in cui tale sentenza ha respinto i seguenti motivi del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, [notificata con il n. C(2015) 4076], recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾:
- a) la seconda parte del primo motivo, in relazione all'efficacia dei controlli in loco prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori, e
- b) la seconda parte del secondo motivo, in relazione alla valutazione del rischio di perdite per il Fondo e all'entità del tasso di correzione forfettaria con riferimento alle spese nell'ambito della misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti»;
- Annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, [notificata con il numero C(2015) 4076], recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea l'importo di EUR 55 375 053,74 sostenuto come spese dall'organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia;
- Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica di Polonia diretto all'annullamento della decisione della Commissione europea recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea degli importi di EUR 142 446,05 e di EUR 55 375 053,74 sostenuti come spese dall'organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia nell'ambito delle misure, rispettivamente, «Ortofrutticoli — Programmi operativi» e «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti».

La Commissione ha contestato alla Repubblica di Polonia tre inadempimenti nell'erogazione delle suddette misure. Siffatti inadempimenti avrebbero riguardato, in primo luogo, il numero dei controlli in loco relativi al rispetto da parte delle organizzazioni di produttori dei criteri di riconoscimento, in secondo luogo, i controlli in loco prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori o del riconoscimento alle organizzazioni di produttori nonché, in terzo luogo, gli aiuti erogati a favore delle organizzazioni di produttori per i costi delle sementi nell'ambito dei programmi operativi.

Il secondo dei suddetti inadempimenti sarebbe consistito nell'omessa verifica da parte delle autorità polacche, prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori e prima della concessione del riconoscimento alle organizzazioni di produttori, del valore minimo richiesto di produzione commercializzata, ossia, del criterio di fondamentale importanza per il riconoscimento. Secondo la Commissione, in tale ambito i controlli in loco effettuati dalle autorità polacche sarebbero inefficaci. Siffatti controlli sono stati considerati dalla Commissione come controlli di essenziale importanza e l'inadempimento constatato dalla Commissione ha costituito la base per l'imposizione della correzione forfettaria del 10 % delle spese, sia in relazione alla misura «Ortofrutticoli — Programmi operativi», sia alla misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti».

La Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi avverso la sentenza impugnata:

1. Manifesto snaturamento dei fatti:

- per aver trasposto le risultanze riguardanti le irregolarità nei controlli sulle organizzazioni di produttori prima del loro riconoscimento ai controlli sui gruppi di produttori prima del prericonoscimento,
- per aver dichiarato l'inefficacia dei controlli sui gruppi di produttori prima del prericonoscimento, contrariamente alla posizione della Commissione del 1° marzo 2011 che confermava l'efficacia dei suddetti controlli.

Nell'ambito di tale motivo, la Repubblica di Polonia rileva, in primo luogo, che il Tribunale ha illegittimamente trasposto le risultanze relative alle irregolarità nei controlli sulle organizzazioni di produttori prima del loro riconoscimento, ossia, sul Vegapol e sullo Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu (Associazione dei coltivatori ortofrutticoli di Łowicz), alla valutazione dell'efficacia dei controlli sui gruppi di produttori prima del loro prericonoscimento. Inoltre, la Repubblica di Polonia sostiene che il Tribunale, facendo riferimento alla contraddizione fatta valere dalla Repubblica di Polonia tra la lettera della Commissione del 1° marzo 2011, che confermava l'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità polacche prima della concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori, e la lettera del 24 febbraio 2014, con la quale la Commissione aveva contestato alla Repubblica di Polonia gli inadempimenti in tale ambito, ha commesso uno snaturamento manifesto dei fatti. Il suddetto snaturamento ha indotto il Tribunale a conclusioni completamente errate riguardo all'inefficacia dei controlli sui gruppi di produttori prima della concessione ai medesimi del prericonoscimento.

2. Violazione del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo in relazione all'entità della correzione forfettaria applicata dalla Commissione.

Per quanto riguarda detto motivo, la Repubblica di Polonia sostiene che il Tribunale non ha effettuato il controllo giurisdizionale in ordine alla correttezza della determinazione da parte della Commissione dell'entità del tasso di correzione forfettaria per la misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti». In particolare, la Repubblica di Polonia rileva che il Tribunale ha limitato il proprio sindacato alla sola verifica del fatto se i controlli in questione costituissero controlli essenziali, ai sensi delle linee guida del 23 ottobre 1997 per il calcolo delle conseguenze finanziarie nella preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOG (VI/5330/97). Orbene, il Tribunale non ha esaminato tutti gli altri elementi che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione nel valutare il rischio di perdite per il bilancio dell'Unione e nella determinazione dell'entità del tasso di correzione.

3. Insufficienza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la Commissione:

- avesse fornito una plausibile descrizione delle irregolarità nei controlli sui gruppi di produttori prima della concessione del prericonoscimento
- avesse applicato l'entità corretta del tasso forfettario.

La Repubblica di Polonia fa valere nell'ambito di tale motivo il difetto di motivazione della sentenza, in primo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i controlli sui gruppi di produttori prima della concessione ai medesimi del prericonoscimento fossero inefficaci, ed, in secondo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il tasso di correzione finanziaria del 10 % in relazione alla misura «Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti» fosse stato applicato correttamente.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 39.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 4 giugno 2018 —
Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances**

(Causa C-363/18)

(2018/C 276/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea, ed in particolare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾, quando l'indicazione dell'origine di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di tale regolamento è obbligatoria, imponga per un prodotto proveniente da un territorio occupato da Israele dal 1967 l'indicazione di tale territorio nonché un'indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi. In caso di risposta negativa, se le disposizioni del regolamento, in particolare quelle del capo VI, consentano ad uno Stato membro di esigere tale indicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division)
(Regno Unito) il 6 giugno 2018 — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK
Limited, Skykick Inc**

(Causa C-371/18)

(2018/C 276/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Resistenti: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un marchio dell'Unione europea o un marchio nazionale registrato in uno Stato membro possa essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto alcuni o tutti i termini nella specifica dei prodotti e servizi non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base dei predetti termini, la portata della tutela conferita dal marchio.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un termine come «software per computer» sia troppo generico e designi prodotti troppo vari per essere compatibile con la funzione del marchio quale indicazione di origine, sicché tale termine non è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base di tale termine, la portata della tutela conferita dal marchio.
- 3) Se possa costituire malafede il mero fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l'intenzione di farne uso in relazione ai prodotti o servizi specificati.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se sia possibile concludere che il richiedente abbia presentato la domanda in parte in buona fede ed in parte in malafede se, e nei limiti in cui, il richiedente aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione ad alcuni dei prodotti o servizi specificati, ma non intendeva utilizzare il marchio in relazione ad altri prodotti o servizi specificati.
- 5) Se l'articolo 32, paragrafo 3, dell'UK Trade Marks Act 1994 sia compatibile con la direttiva (UE) 2015/2436 ⁽¹⁾ del Parlamento e del Consiglio e con le precedenti direttive.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 giugno 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin

(Causa C-379/18)

(2018/C 276/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Resistente: Land Berlin

Altre parti: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH; Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alla direttiva 2009/12/CE ⁽¹⁾ del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, in particolare ai suoi articoli 3 e 6, paragrafi da 3 a 5, nonché all'articolo 11, paragrafi 1 e 7, una norma nazionale la quale preveda che il sistema dei diritti aeroportuali deciso dal gestore aeroportuale debba essere sottoposto all'autorità di vigilanza indipendente per la sua approvazione, senza vietare al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto di stabilire diritti diversi da quelli approvati dall'autorità di vigilanza.
- 2) Se sia conforme alla direttiva citata un'interpretazione della normativa nazionale secondo la quale a un utente dell'aeroporto è preclusa l'impugnazione dell'approvazione del sistema di diritti aeroportuali da parte dell'autorità di vigilanza indipendente, ma è consentito proporre ricorso contro il gestore aeroportuale, facendo in tal sede valere che i diritti aeroportuali stabiliti nel sistema di cui trattasi non corrispondono a equità.

⁽¹⁾ GU 2009, L 70, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High court of Justice, Family Division (England and Wales) (Regno Unito) il 14 giugno 2018 — UD / XB

(Causa C-393/18 PPU)

(2018/C 276/38)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UD.

Resistente: XB.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la presenza fisica di un minore in uno Stato costituisca un elemento essenziale della residenza abituale ai sensi dell'articolo 8 del [regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio] ⁽¹⁾.
- 2) Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari della responsabilità genitoriale, se il fatto che la madre sia stata indotta con l'inganno a recarsi in un altro Stato e poi illegalmente detenuta dal padre in tale Stato mediante coercizione o altro atto illecito, essendo infine costretta a partorire in tale Stato, abbia o meno un impatto sulla risposta alla questione sub 1), in circostanze che potrebbero aver dato luogo a una violazione dei diritti umani della madre e/o del figlio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Carolina Minayo Luque / Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Causa C-432/16) ⁽¹⁾

(2018/C 276/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 410 del 7.11.2016.

Ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Kevin Joseph Devine / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Causa C-538/16) ⁽¹⁾

(2018/C 276/40)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — X BV / Inspecteur van de Belastingdienst/ Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Causa C-631/16) ⁽¹⁾

(2018/C 276/41)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte dell'8 maggio 2018 — Meissen Keramik GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-686/16 P) ⁽¹⁾

(2018/C 276/42)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — David Vicente Fernandes / Gabinete Português de Carta Verde

(Causa C-71/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/43)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 1° giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — José Luis Cabana Carballo / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-141/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Headlong Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Causa C-303/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/45)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Uber BV / Richard Leipold

(Causa C-371/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/46)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 318 del 25.9.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia, sostenuta da: Repubblica francese

(Causa C-381/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/47)

Lingua processuale: il croato

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 283 del 28.8.2017.

Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte del 24 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-382/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/48)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia, sostenuta da: Repubblica francese

(Causa C-415/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/49)

Lingua processuale: il croato

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 28 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Hoteles Pinero Canarias SL / Keefe, incapable majeur, représenté dans la procédure par Eyton

(Causa C-491/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Eurowings GmbH / Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

(Causa C-615/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/51)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 19.2.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland/ Aylin Wüst, Peter Wüst

(Causa C-645/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/52)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg — Germania) — Anke Hartog / British Airways plc

(Causa C-711/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/53)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 134 del 16.4.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover — Germania) — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

(Causa C-721/17) ⁽¹⁾

(2018/C 276/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 123 del 9.4.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Modesto Jardón Lama/ Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

(Causa C-7/18) ⁽¹⁾

(2018/C 276/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 1° giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria, sostenuta da: Repubblica francese

(Causa C-27/18) ⁽¹⁾

(2018/C 276/56)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 83 del 5.3.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — AX / BW

(Causa C-57/18) ⁽¹⁾

(2018/C 276/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 152 del 30.4.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 29 maggio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-87/18) ⁽¹⁾

(2018/C 276/58)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.5.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 29 maggio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-88/18) ⁽¹⁾

(2018/C 276/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.5.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 1° giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-196/18) ⁽¹⁾

(2018/C 276/60)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 190 del 4.6.2018.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Francia/Commissione

(Causa T-259/13 RENV) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Rettifica finanziaria forfettaria — Spese sostenute dalla Francia — Criterio di carico — Controlli in loco»)

(2018/C 276/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, S. Horrenberger, R. Coesme, E. de Moustier e A.-L. Desjonquères, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Bianchi, G. von Rintelen e J. Aquilina, successivamente D. Bianchi, G. von Rintelen e A. Lewis, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2013, L 67, pag. 20).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
- 3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — KV / Commissione

(Causa T-104/15) ⁽¹⁾

[«Convenzioni di sovvenzione stipulate nell'ambito del programma d'azione per l'istruzione e la formazione permanente (2007-2013) — Progetti “Green Business is Smart Business” e “LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT” — Costi non ammissibili — Ricorso di annullamento — Difetto di competenza della Commissione»]

(2018/C 276/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KV (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Gheorghiu e K. Skelly, poi C. Gheorghiu, I. Rubene e J. King, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: inizialmente H. Monet e D. Homann, poi H. Monet, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE volta all'annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 9706 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, che ha respinto in quanto infondato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione dell'EACEA del 23 settembre 2014 che dichiara non ammissibili taluni costi per il personale in relazione alle convenzioni di sovvenzione stipulate il 30 settembre 2010 e il 9 settembre 2011 tra la ricorrente e l'EACEA per l'esecuzione dei progetti europei «Green Business is Smart Business» e «LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT».

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione C(2014) 9706 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile quanto al resto.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute da KV.*
- 4) *L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 155 dell'11.5.2015.

Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — KV/EACEA

(Cause riunite T-306/15 e T-484/15) ⁽¹⁾

[«Clausola compromissoria — Convenzioni di sovvenzione concluse nell'ambito del programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007 — 2013) — Progetti NEST e "This is IT" — Costi non ammissibili — Riqualificazione dei ricorsi»]

(2018/C 276/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KV (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: inizialmente H. Monet e D. Homann, successivamente H. Monet, agenti)

Oggetto

Domande basate sull'articolo 272 TFUE e dirette a far constatare che l'EACEA, dichiarando non ammissibili determinate spese per il personale sostenute dalla ricorrente nell'ambito dei progetti «Network for Staff and Teachers in Childcare Services» (NEST) e «Facilitating and fostering digital competence through volunteers — This is IT» (This is IT), non ha correttamente interpretato e applicato le clausole contrattuali relative a tali progetti.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-306/15 e T-484/15 sono riunite ai fini della decisione che pone fine al giudizio.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *KV è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Deutsche Post / EUIPO — Verbis Alfa e EasyPack (InPost)

(Causa T-537/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo InPost — Marchi dell'Unione europea figurativi anteriori INFOPOST e ePOST e marchio nazionale denominativo anteriore POST — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di pregiudizio alla notorietà e assenza di diluizione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001] — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2018/C 276/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Viefhues e T. Heitmann, poi M. Viefhues, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh, G. Sakalaite-Orlovskiene e D. Walicka, agenti)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Verbis Alfa sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) e EasyPack sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentanti: M. Żabińska, A. Kockläuner e O. Nilgen, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 giugno 2015 (procedimento R 546/2014-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutsche Post, da un lato, e le società Verbis Alfa e EasyPack, dall'altro lato.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Deutsche Post AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 371 del 9.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2018 — Haverkamp IP/EUIPO — Sissel (Tappetino)(Causa T-227/16) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un tappetino — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell'autore — Prova della saturazione dello stato dell'arte — Insussistenza di un'impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»]

(2018/C 276/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Haverkamp IP GmbH (Kindberg, Austria) ammessa a sostituire Reinhard Haverkamp (rappresentante: A. Waldenberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Sissel GmbH (Bad Dürkheim, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2016 (procedimento R 2618/2014-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Sissel e il sig. Haverkamp.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Haverkamp IP GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2018 — Haverkamp IP/ EUIPO — Sissel (Motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli)(Causa T-228/16) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un motivo in rilievo di una spiaggia di ciottoli — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Assenza di novità — Articolo 5 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2018/C 276/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Haverkamp IP GmbH (Kindberg, Austria), ammessa in sostituzione di Reinhard Haverkamp (rappresentante: A. Waldenberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Sissel GmbH (Bad Dürkheim, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2016 (causa R 2619/2014-3), relativa ad un procedimento di annullamento tra la Sissel e il sig. Haverkamp.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Haverkamp IP GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — České dráhy / Commissione (Causa T-325/16) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Proporzionalità — Assenza di arbitrarietà — Obbligo di motivazione — Indizi sufficientemente seri — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Diritto al rispetto della vita privata — Diritti della difesa»)

(2018/C 276/67)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl e V. Kuča, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Biolan, G. Meessen, P. Němečková e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 2417 final della Commissione, del 18 aprile 2016, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, indirizzata alla České dráhy nonché a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, ordinando alle stesse di sottoporsi ad un accertamento (causa AT.40156 — Falcon).

Dispositivo

- 1) La decisione C(2016) 2417 final della Commissione, del 18 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, indirizzata alla České dráhy, a.s. nonché a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, ordinando alle stesse di sottoporsi ad un accertamento (causa AT.40156 — Falcon), è annullata nella parte riguardante tratte diverse dalla tratta Praga-Ostrava e comportamenti diversi dalla presunta pratica di prezzi sottocosto.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Sicignano / EUIPO — IN.PRO.DI (GiCapri «a giacchett'e capri»)

(Causa T-619/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GiCapri “a giacchett'e capri” — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore CAPRI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 276/68)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pasquale Sicignano (Santa Maria la Carità, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Inghirami Produzione Distribuzione SpA (IN.PRO.DI) (Milano, Italia)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2016 (procedimento R 806/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l'IN.PRO.DI e P. Sicignano.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Pasquale Sicignano è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 392 del 24.10.2016.

Sentenza del Tribunale 20 giugno 2018 — České dráhy / Commissione

(Causa T-621/16) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Accertamento ordinato in base ad informazioni provenienti da un altro accertamento — Proporzionalità — Obbligo di motivazione — Diritto al rispetto della vita privata — Diritti della difesa»)

(2018/C 276/69)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl e V. Kuča, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Biolan, G. Meessen, P. Němečková e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione europea C(2016) 3993 final del 22 giugno 2016, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, inviata a České dráhy, nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate, con la quale si ordina loro di sottoporsi ad un accertamento (caso AT.40401 — Twins).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) České dráhy a.s. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 392 del 24.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Akant Monika i Zbigniew Harasym / EUIPO — Hunter Douglas Holding (COSIMO)

(Causa T-739/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo COSIMO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore COSIFLOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 276/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Akant Monika i Zbigniew Harasym sp. j. (Koszalin, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hunter Douglas Holding GmbH & Co.KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: M. Sonntag, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 agosto 2016 (procedimento R 2364/2015 — 2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Hunter Douglas Holding e la Akant Monika i Zbigniew Harasym.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *La Akant Monika i Zbigniew Harasym sp.j.* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 462 del 12.12.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — France.com/EUIPO — Francia (FRANCE.com)

(Causa T-71/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo FRANCE.com — Marchio internazionale figurativo anteriore France — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 276/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: France.com, Inc. (Coral Gables, Stati Uniti) (rappresentante: A. Bertrand, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas e D. Segoin, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 20 ottobre 2016 (procedimento R 2452/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica francese e la France.com.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) *La France.com, Inc.* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Jumbo Africa / EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Causa T-78/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo JUMBO — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]»]

(2018/C 276/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: M.C. Buganza González ed E. Torner Lasalle, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. García Murillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 ottobre 2016 (procedimento R 227/2016-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la ProSiebenSat.1 Licensing e la Jumbo Africa.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Jumbo Africa, SL supporterà le proprie spese nonché quell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.

Sentenza del Tribunale 28 giugno 2018 — Amplexor Luxembourg/Commissione

(Causa T-211/17) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Procedimento di gara d'appalto — Classificazione di un offerente nel procedimento a cascata — Trattamento di bandi di gara da pubblicare nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Parità di trattamento degli offerenti — Neutralizzazione del vantaggio del contraente in loco — Sviamento di potere»)

(2018/C 276/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J.-F. Steichen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e O. Verheecke, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (UP) del 13 febbraio 2017 di classificare la ricorrente al secondo posto nell'ambito della gara d'appalto n. 10651 per la conclusione di un contratto quadro a cascata per il trattamento di bandi da pubblicare nel Supplemento della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Amplexor Luxembourg Sàrl è condannata alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2018 — NCL / EUIPO (FEEL FREE)(Causa T-362/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo FEEL FREE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 276/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek, A. Söder e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2017 (procedimento R 2094/2016-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo FEEL FREE come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La NCL Corporation Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 294 del 31.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Staropilsen/EUIPO — Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN)(Causa T-556/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo STAROPILSEN; STAROPLZEN — Marchi dell'Unione europea e nazionali denominativi anteriori STAROPRAMEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 276/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Staropilsen s. r. o. (Plzeň, Repubblica ceca) (rappresentante: A. Kodrasová, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pivovary Staropramen s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Vojáček, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 giugno 2017 (procedimento R 236/2017-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pivovary Staropramen e la Staropilsen.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Staropilsen s. r. o. è condannata a sopportare le spese.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 — Anabi Blanga/EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)
(Causa T-657/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HPC POLO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore POLO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 276/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gidon Anabi Blanga (Città del Messico, Messico) (rappresentante: M. J. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert, D. Walicka e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The Polo/Lauren Company LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black, solicitor e S. Baran, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 giugno 2017 (procedimento R 2368/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Polo/Lauren Company e il sig. Anabi Blanga.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Gidon Anabi Blanga è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU 2017, C 437, del 18.12.2017.

Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2018 — hoechstmass Balzer/EUIPO (Forma di un contenitore di metri a nastro)

(Causa T-691/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale — Forma di un contenitore di metri a nastro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 276/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: hoechstmass Balzer GmbH (Sulzbach, Germania) (rappresentante: K. Zapfe, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 luglio 2017 (procedimento R 2331/2016-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un contenitore di metri a nastro come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hoechstmass Balzer GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2018 — L/Parlamento

(Causa T-156/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Assistente parlamentare accreditato — Risoluzione del contratto — Litispendenza — Irricevibilità»)

(2018/C 276/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L (rappresentante: I. Coutant Peyre, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Düro e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Parlamento, del 24 giugno 2016, di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente quale assistente parlamentare accreditato.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Ordinanza del Tribunale 20 giugno 2018 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin)(Causa T-587/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo nailicin — Marchio Benelux denominativo anteriore NAILCLIN — Impedimento relativo alla registrazione — Copia del certificato di registrazione del marchio anteriore — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Presa in considerazione di un documento presentato congiuntamente all'atto di opposizione — Regola 19, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/1430] — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2018/C 276/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unigroup ApS (Lyngby, Danimarca) (rappresentante: M. Rijdsdijk, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pronova Laboratories BV (Muiden, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Wertwijn, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione dell'EUIPO del 9 giugno 2017 (procedimento R 2359/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pronova Laboratories e l'Unigroup.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Unigroup ApS supporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Pronova Laboratories BV.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — Brunke/Commissione

(Causa T-258/18)

(2018/C 276/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lothar Brunke (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Schniebel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare l'effetto discriminatorio della direttiva 2005/36/CE relativamente alle possibilità di esercizio della professione in qualità di medico non specialista;

- in subordine, condannare la convenuta ad adottare, tenendo conto della valutazione del giudice, una decisione a favore del ricorrente che consenta a quest'ultimo di ottenere, entro un termine ragionevole, l'autorizzazione per esercitare l'attività professionale di medico specialista in naturopatia, riconoscendo la sua pluriennale esperienza nel settore sanitario privato nonché l'ulteriore formazione conseguita parallelamente alla sua attività professionale;
- in subordine, accertare che la Commissione ha disatteso gli obblighi a essa incombenti ai sensi del Trattato FUE, non avendo adottato alcuna decisione sulla base del reclamo del ricorrente del 6 giugno 2017 nonché del reclamo del 27 dicembre 2017.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ gli impedisce di esercitare l'attività medica a livello europeo, in quanto la mancata previsione normativa di una dispensa per i medici non specialisti condurrebbe, per il ricorrente, ad un divieto di fatto di esercizio della professione. A tal proposito, il ricorrente contesta alla Commissione di non essersi pronunciata in merito a tale discriminazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Mediaservis/Commissione

(Causa T-316/18)

(2018/C 276/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mediaservis s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentata da: D. Vosol e C. Schneider, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2018) 753 final della Commissione, del 19 febbraio 2018, di non sollevare obiezioni contro l'aiuto di Stato a favore della Posta ceca per la fornitura del servizio postale universale nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE.

- La Commissione ha deciso di non avviare il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pur avendo incontrato gravi difficoltà nella propria valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune.

2. Secondo motivo, vertente su un esame insufficiente e incompleto della fattispecie e sul mancato esame, da parte della Commissione, di tutte le questioni di fatto e di diritto portate alla sua attenzione da singoli, imprese e associazioni i cui interessi possano essere pregiudicati dalla concessione dell'aiuto, nonché sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

- La Commissione non ha esaminato tutte le questioni sollevate nel reclamo della ricorrente. Al contrario, la Commissione ha superficialmente ritenuto che il calcolo del costo netto fosse basato su una corretta separazione contabile tra il costo del servizio universale e altri costi.
 - La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione al riguardo.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il calcolo del costo netto e la verifica della mancanza di sovracompenrazione.
- La Commissione è giunta all'errata conclusione che i costi sostenuti dalla Česká pošta, nell'ambito e al di fuori del servizio universale, erano stati imputati conformemente al punto 31 della disciplina SIEG del 2012 ⁽¹⁾.
 - La Commissione ha basato la propria decisione in tal senso su uno scenario controfattuale manifestamente irrealistico.
 - Lo scenario controfattuale ammesso dalla Commissione non ha tenuto conto del fatto che la legge ceca in materia di servizi postali richiede che i prezzi includano tutti i costi sostenuti.
 - Il calcolo del costo netto è stato effettuato in violazione del punto 32 della disciplina SIEG del 2012, in quanto non si è tenuto conto di fonti di reddito pertinenti, anche se connesse ad attività diverse dai SIEG.
4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di diritto riguardante l'applicazione del punto 25 della disciplina SIEG del 2012 in combinato disposto con l'allegato I, parte B, della direttiva postale ⁽²⁾.
- Sebbene il punto 25 della Disciplina SIEG del 2012 e l'allegato I, parte B, della direttiva postale richiedano che nel calcolo del costo netto siano valutati i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG (per tener conto di qualsiasi vantaggio immateriale e commerciale di cui beneficiano i fornitori di servizi universali), nella decisione della Commissione, allegato A.1, sono stati considerati soltanto i vantaggi immateriali.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei punti 51 e seguenti della disciplina SIEG del 2012 e sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
- Dato il comportamento sul mercato della Česká pošta, diretto a estromettere i concorrenti dal mercato, la Commissione avrebbe dovuto imporre condizioni aggiuntive necessarie a garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione come previsto ai punti 51 e seguenti della Disciplina SIEG del 2012, ma non lo ha fatto.
 - Anche ove non sottoposta a tale obbligo, la Commissione, in considerazione della quota di mercato e del comportamento sul mercato della Česká pošta, avrebbe dovuto spiegare concretamente le ragioni per cui non era stato necessario applicare siffatte condizioni aggiuntive, ma non lo ha fatto.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15).

⁽²⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come da ultimo modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU 2008, L 52, pag. 3).

Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Amazon EU e Amazon.com / Commissione**(Causa T-318/18)**

(2018/C 276/82)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Amazon EU Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) e Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentati da: D. Paemen, M. Petite e A. Tombiński, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione europea del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon, secondo la quale il Lussemburgo ha concesso alla LuxOpCo aiuti di Stato illegali nel periodo maggio 2006 — giugno 2014 in virtù di un ruling fiscale emesso nel 2003 ⁽¹⁾;
- in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione; e
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché non è in grado di dimostrare l'esistenza di un vantaggio a favore delle ricorrenti sulla base degli elementi comparabili adottati dalle ricorrenti
 - la decisione ignora erroneamente le prove dirette che dimostrano che la royalty, che la LuxOpCo aveva effettivamente pagato per i beni immateriali nel periodo pertinente, era conforme alle normali condizioni di mercato e che, pertanto, l'ATC del 2003 non conferiva un vantaggio effettivo alla LuxOpCo sotto forma di riduzione della base imponibile.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto l'accertamento della decisione circa l'esistenza di un vantaggio si basa su un'analisi errata delle funzioni della LuxOpCo e della Amazon European Holding Technologies S.C.S.
 - l'analisi della decisione circa le funzioni svolte dalla Amazon European Holding Technologies S.C.S. (in prosieguo: la «LuxSCS») e dalla LuxOpCo è viziata da una serie di errori fondamentali di diritto e di fatto. Questi errori invalidano l'applicazione della decisione del metodo del margine netto della transazione e il risultante primo accertamento dell'esistenza di un vantaggio.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione ed il principio di buona amministrazione in quanto l'accertamento della decisione circa l'esistenza di un vantaggio non tiene conto di tutte le prove.
 - la decisione non esamina gli elementi di prova agli atti con il richiesto livello di attenzione ed imparzialità.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l'obbligo di motivazione in quanto l'accertamento della decisione circa l'esistenza di un vantaggio è fondata su una royalty che viola il principio di libera concorrenza.
 - l'accertamento della decisione circa l'esistenza di un vantaggio implica che la LuxOpCo avrebbe dovuto pagare un prezzo di trasferimento manifestamente divergente dal principio di libera concorrenza ed è pertanto infondato.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la decisione non dimostra un vantaggio nell'argomentazione in subordine.
- La constatazione in via subordinata della decisione, secondo cui l'ATC del 2003 conferiva un vantaggio economico alla LuxOpCo, poiché era basato su tre scelte metodologiche errate, si fonda su una errata interpretazione dei rispettivi ruoli della LuxOpCo e della LuxSCS ed è infondata.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE perché interpreta in maniera errata l'ATC del 2003 come misura individuale ad hoc e, di conseguenza, si fonda erroneamente su una presunzione di selettività.
- sulla base di una errata interpretazione dell'ATC del 2003 come misura individuale ad hoc, la decisione nell'ambito della constatazione principale della selettività applica erroneamente una presunzione di selettività per concludere che l'ATC del 2003 è di natura selettiva.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed il principio della certezza del diritto in quanto l'analisi della selettività della decisione si fonda su un sistema di riferimento difettoso.
- nel contesto delle constatazioni a titolo subordinato in merito alla selettività, la decisione esclude erroneamente la prassi amministrativa generale del Lussemburgo, relativa ai prezzi di trasferimento dal sistema di riferimento, in violazione della giurisprudenza applicabile.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola i principi della certezza del diritto, della retroattività e della non discriminazione ed un requisito procedurale essenziale in quanto valuta la validità dell'ATC del 2003 facendo riferimento alle linee guida dell'OCSE pubblicate successivamente.
- la decisione applica retroattivamente e in modo discriminatorio, e impone erroneamente alle ricorrenti ed al Lussemburgo, i criteri contenuti all'interno delle linee guida OCSE del 2017 sui prezzi di trasferimento emessi per la prima volta dopo che la Commissione aveva avviato la procedura ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e molto tempo dopo l'adozione dell'ATC del 2003.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione viola l'articolo 17 del regolamento 2015/1589 ⁽²⁾ in quanto ordina il recupero dell'aiuto, sebbene il termine di prescrizione applicabile sia già scaduto.
- l'ordine di recupero della decisione è illegittimo in quanto è scaduto il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 17 del regolamento 2015/1589.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2018/859 della Commissione del 4 ottobre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon [notificata con il numero C(2017) 6740] (GU 2018, L 153, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 9 giugno 2018 — J. García Carrión/EUIPO — Codorníu (JAUME CODORNÍU)

(Causa T-358/18)

(2018/C 276/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: J. Garcia Carrión (Jumilla, Spagna) (rappresentante: E. Arsuaga Santos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «JAUME CODORNÍU» — Domanda di registrazione n. 14543599

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 aprile 2018 nel procedimento R 451/2017-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e negare la registrazione del marchio n°14543599 nella classe 33;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 giugno 2018 — Unifarco/EUIPO — GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

(Causa T-359/18)

(2018/C 276/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Unifarco SpA (Santa Giustina, Italia) (rappresentante: A. Perani e J. Graffer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl (Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo TRICOPID — Domanda di registrazione n. 14 287 056

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 marzo 2018 nel procedimento R 2150/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la parte controinteressata al rimborso delle spese del presente procedimento, nonché di quello svoltosi dinanzi alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione e non corretta applicazione dell'art. 47(2)(3) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione e non corretta applicazione dell'art. 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(Causa T-361/18)

(2018/C 276/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Nuova Delhi, India)
(rappresentanti: N. Dontas, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Atene, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE — Marchio dell'Unione europea n. 13 102 454

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22/03/2018 nel procedimento R 90/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, fatta salva la parte in cui essa riguarda i prodotti «sago» e «riso artificiale (non cotto)» coperti dal marchio dell'Unione europea controverso nella classe 30;
- dichiarare nullo il marchio dell'Unione europea nella sua interezza;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso dei procedimenti dinanzi al Tribunale, alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità / impedimento alla registrazione assoluti relativi all'attitudine a indurre in errore;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità assoluta di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità / impedimento alla registrazione assoluti relativi al carattere descrittivo;
- articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la motivazione sufficiente delle decisioni dell'EUIPO.

Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — Pet King Brands/EUIPO — Virbac (SUIMOX)**(Causa T-366/18)**

(2018/C 276/86)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Pet King Brands, Inc. (Bartlett, Illinois, Stati Uniti d'America) (rappresentante: T. Schmidpeter, lawyer)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Virbac SA (Carros, Francia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente del marchio controverso:* controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «SUIMOX» — Domanda di registrazione n. 15 039 993*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2018 nel procedimento R 1835/2017-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 15 giugno 2018 — Sixsigma Networks Mexico/EUIPO — Marijn van Oosten Holding (UKIO)**(Causa T-367/18)**

(2018/C 276/87)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Messico, Messico) (rappresentanti: C. Casas Feu e J. Dorado Lopez-Lozano, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente / Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «UKIO» / Marchio dell'Unione europea n. 15 079 023

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 marzo 2018 nel procedimento R 1536/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 giugno 2018 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo)**(Causa T-368/18)**

(2018/C 276/88)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Eskişehir, Turchia) (rappresentanti: D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez e N. Martínez de las Rivas Malagón, abogados)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Bimbo, SAB de CV (Messico, Messico)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Soggetto richiedente la registrazione del marchio controverso: la parte ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: domanda di registrazione di marchio dell'Unione denominativo «ETI Bumbo» — domanda di registrazione n. 14 895 585

Procedimento dinanzi all'EUIPO: procedimento di opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 aprile 2018 nel procedimento R 1459/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare al rimborso delle spese in favore della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, nonché dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Napolitano/Commissione

(Causa T-369/18)

(2018/C 276/89)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: John Napolitano (Roma, Italia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare i provvedimenti impugnati;
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Le decisioni impugnate nel presente ricorso sono il provvedimento del 27 settembre 2017 con il quale il ricorrente non è stato incluso nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/324/16, il provvedimento in data 25 ottobre 2017, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame della non inclusione nella lista di riserva, e il provvedimento dell'AIPN del 7 marzo 2018 con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. Il bando di concorso oggetto del presente procedimento aveva per oggetto la selezione di 10 investigatori capi gruppo AD 9, da inserire negli elenchi di riserva dai quali la Commissione europea (principalmente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode — OLAF) avrebbe attinto per l'assunzione di nuovi funzionari amministrativi, cui affidare la direzione di un gruppo di investigatori operanti nel settore delle spese dell'UE, della lotta alla corruzione, delle irregolarità gravi del personale dell'UE, delle dogane e del commercio, del tabacco e delle merci contraffatte.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni che regolano il regime linguistico delle istituzioni europee, in particolare gli articoli 1, 2 e 6 del Regolamento n. 1/58, del divieto di discriminazione sul piano linguistico, del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 TFUE e dell'articolo 27 dello Statuto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di imparzialità da parte del presidente della Commissione esaminatrice e dell'articolo 3 dell'Allegato III dello Statuto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso da parte della commissione esaminatrice, nella misura in cui, da un canto, nel conteggio dei punti ottenuti nel test a scelta multipla e nella prova sulle competenze generali la detta Commissione ha illegittimamente sovrapposto due nozioni distinte (quella di «punteggio minimo richiesto» e «carattere eliminatorio»), e, dall'altro canto, nell'assegnare lo studio di caso relativo alla prova generale ha scelto delle tracce troppo specifiche che avvantaggiavano coloro i quali avessero già un'esperienza presso l'OLAF.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati, nonché sulla mancanza di oggettività nelle valutazioni a causa dell'instabilità della Commissione esaminatrice.
5. Quinto motivo, basato su un errore di apprezzamento, tenuto conto della forte discrepanza tra le singole valutazioni discrezionali della Commissione esaminatrice. D'altra parte, dalla lettura delle disposizioni generali non emerge con chiarezza che i test fossero da considerarsi del tutto separatamente.

Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA.

(Causa T-371/18)

(2018/C 276/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reiner Stemme Utility Air Systems GmbH (Wildau, Germania) (rappresentato da: O. Alexander e P. Stompfe, avvocati)

Convenuta: European Aviation Safety Agency [Agenzia europea per la sicurezza aerea] (EASA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla e inefficace la notifica degli onorari (fattura n. 90091554 del 28 aprile 2017 emessa dalla convenuta) in forma di decisione della commissione di ricorso dell'EASA del 19 aprile 2018;
- dichiarare il regolamento (UE) n. 319/2014 ⁽¹⁾ della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, non applicabile nel caso di specie;
- sospendere l'applicazione della fattura n. 90091554 del 28 aprile 2017 fino alla decisione della Corte; e
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in eccesso di competenza riscuotendo imposte nel settore della sicurezza aerea

La ricorrente sostiene che i «diritti» sugli aeromobili rientranti della categoria 2 000 — 5 700 kg equivarrebbero a imposte, a causa del «sensazionale balzo» della «quota forfettaria» di oltre il 1 700 per cento. In questo particolare caso, il servizio ai cittadini prestato dalla convenuta a fronte dei «diritti» sarebbe così trascurabile (minimo) da non potersi considerare il servizio della convenuta come una contropartita, ma costituirebbe una tassazione.

Tuttavia, la Commissione non avrebbe il potere di riscuotere imposte nel settore della sicurezza aerea. Pertanto, il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, che prevede una quota forfettaria dell'importo di EUR 263 800 per le operazioni di certificazione degli aeromobili come quelli della ricorrente, che si afferma essere in gran parte non connessa alle operazioni effettivamente svolte dalla convenuta e pertanto non costituirebbe corrispettivo per i servizi resi dalla convenuta, violerebbe il principio di attribuzione delle competenze.

2. Secondo motivo, secondo cui la fattura contestata come confermata dalla decisione contestata costituirebbe violazione dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Secondo la ricorrente, i diritti imposti in base al regolamento (UE) n. 319/2014 per le operazioni di certificazione in questione sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito e pertanto violerebbero la libertà d'impresa della ricorrente sancita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la fattura contestata e confermata dalla decisione contestata costituirebbe un trattamento discriminatorio e pertanto violerebbe l'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La fattura contestata emessa dalla convenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 319/2014 non soddisferebbe i requisiti di cui all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché la ricorrente sarebbe trattata in modo diverso rispetto ad altri costruttori di aeromobili che chiedono un certificato di omologazione, sebbene la situazione richieda lo stesso trattamento.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE.

Infine, la ricorrente sostiene che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 319/2014 non lascerebbe alcun margine di discrezionalità alla convenuta in relazione al pagamento dei diritti per le operazioni di certificazione. Esso stabilirebbe piuttosto quando l'onorario da pagare debba essere una quota forfettaria e quando una cifra variabile. In tal modo, la Commissione avrebbe oltrepassato il potere conferitole per adottare il regolamento, violando in tal modo l'equilibrio istituzionale dell'Unione sancito all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU 2014, L 93, pag. 58).

Ricorso proposto il 22 giugno 2018 — NHS / EUIPO — HLC SB Distribution (CRUZADE)

(Causa T-378/18)

(2018/C 276/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: NHS, Inc. (Santa Cruz, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Olson, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HLC SB Distribution, SL (Irún, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CRUZADE — Domanda di registrazione n. 13 528 112

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 aprile 2018 nel procedimento R 1217/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere la domanda di marchio dell'Unione europea n. 013 528 112 per «Skateboard e relative parti»;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Engel / EUIPO — F. Engel (ENGEL)

(Causa T-381/18)

(2018/C 276/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Engel GmbH (Pfullingen, Germania) (rappresentante: C. Pfitzer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: F. Engel K/S (Haderslev, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo ENGEL — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 178 629

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 marzo 2016 nel procedimento R 1423/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- sospendere il procedimento fino all'adozione di decisioni sulla domanda di annullamento dei marchi della F.ENGEL.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione;
- Violazione del processo equo.

Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2018 — UE / Commissione**(Causa T-487/17) ⁽¹⁾**

(2018/C 276/93)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2018 — Teollisuuden Voima / Commissione**(Causa T-620/17) ⁽¹⁾**

(2018/C 276/94)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2018 — UE / Commissione**(Causa T-148/18) ⁽¹⁾**

(2018/C 276/95)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 166 del 14.5.2018.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT